



In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 278/2025

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **24256** del registro di Segreteria, proposto da:

N. P., nato a omissis (omissis) il omissis, ivi residente in Via omissis, omissis (omissis), elettivamente domiciliato in Vibo Valentia presso lo studio dell'Avv. Domenico Sorace in via Accademie Vibonesi n.2, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo

Contro

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Battaglia e dall'Avv. Silvia Parisi, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS, giusta procura in atti.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Trattato nella udienza pubblica del 10 novembre 2025.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato il sig. N. ha adito l'intestata Sezione giurisdizionale chiedendo il riconoscimento del giusto titolo al trattamento di pensione, in relazione ai principi fissati dalla sentenza n. 124/2021, emessa dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, per i quali lo stesso va calcolato sulla base della media ponderata degli ultimi cinque anni.

2. L'INPS si è costituito con memoria del 26.09.2025, eccependo in via preliminare la litispendenza avendo il N. proposto identico ricorso di cui al registro di segreteria n. 22709 del 2020 ed esitato con sentenza n. 124/2021 del 12.04.2021, dal medesimo successivamente fatta oggetto di gravame, definito con sentenza n. 158/2024 del 17.06.2024 da parte della Seconda Sezione centrale di appello della Corte dei conti, che dichiarava il ricorso proposto inammissibile e nel merito, concludeva per il rigetto per infondatezza del ricorso.

3. Il ricorrente, in data 31.10.2025 depositava memoria replicando alle eccezioni formulate dal resistente.

4. All'udienza del 10 novembre 2025, i difensori delle parti presenti hanno discusso la causa come da verbale in atti. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è inammissibile.
Deve preliminarmente soffermarsi l'attenzione sulla qualificazione giuridica del ricorso. Dalla lettura degli atti e dalla

ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente emerge una prospettazione che, quanto meno *prima facie*, parrebbe inquadarsi nell'alveo del giudizio di ottemperanza ed esatto adempimento alla sentenza n. 124/21 di questa Sezione. Il ricorrente deduce infatti che l'INPS, nell'eseguire materialmente tale pronuncia attraverso la liquidazione della prestazione pensionistica, non avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri in essa affermati, astenendosi dall'utilizzare la media ponderata dell'ultimo quinquennio che, nella sua lettura, costituirebbe il fondamento della *ratio decidendi* contenuta nella motivazione. Sennonché, tale impostazione non può essere accolta, e ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, sul piano strettamente processuale, il ricorso non presenta i caratteri formali e i requisiti di ammissibilità propri del giudizio di ottemperanza. In secondo luogo, e con carattere assorbente rispetto al primo profilo, l'interpretazione della sentenza n. 124/21 offerta dal ricorrente si pone in aperto contrasto con il suo effettivo contenuto dispositivo e motivazionale. Va poi considerato un ulteriore profilo, di natura decisiva. La sentenza n. 124/21 ha determinato la formazione del giudicato sulla questione che il ricorrente intende, nuovamente, sottoporre all'esame di questo Giudice. Occorre richiamare, al riguardo, il principio secondo cui l'efficacia preclusiva del giudicato non si limita a quanto è stato effettivamente dedotto nel precedente giudizio, ma si estende anche a tutto ciò che

avrebbe potuto essere fatto valere e non lo è stato.

In forza di tale principio, è del tutto precluso al ricorrente di proporre un nuovo giudizio sulla medesima questione già definitivamente risolta. L'autorità della cosa giudicata impedisce infatti che vengano rimesse in discussione questioni irrevocabilmente decise, rendendo inammissibile qualsiasi iniziativa processuale che, come quella in esame, miri sostanzialmente a ottenere un nuovo giudizio su una controversia ormai chiusa.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

8. Spese compensate ex art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da N. P. contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate ex art. 31 c.g.c.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 10 novembre 2025

Il Giudice

f.to Maristella Filomena

Depositato oggi in Segreteria nei modi di legge li 17.11.2025

Il responsabile della Segreteria

f.to Dott.ssa Francesca Deni